



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000268 P-4.22.1

del 14/01/2014



8767293

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

ISTAT

- Presidenza
- Presidenza – Segreteria per le
Relazioni Internazionali
c.a. dott.ssa Marina Gandolfo

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di Valutazione Economia
Nucleo di Valutazione Finanze

Ministero degli Affari Esteri
Nucleo di Valutazione

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici. COM(2013) 342 final.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Istituto Nazionale di Statistica

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici - COM (2013) 342 final

- **Codice della proposta:** COM (2013) 342 final del 07/06/2013
- **Codice interistituzionale:** 2013/0181 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istituto nazionale di statistica

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

L'intervento legislativo proposto dalla Commissione, in conformità con il principio di attribuzione, ha come base giuridica della proposta di regolamento l'art. 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La norma dispone infatti che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure per l'elaborazione di statistiche tutte le volte in cui si renda necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. La stessa norma specifica che tale elaborazione deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; inoltre, essa non deve comportare oneri eccessivi per gli operatori economici.

Sussistono, tuttavia, delle perplessità circa il potere conferito alla Commissione di prevedere un sistema sanzionatorio mediante il regolamento in esame (Capi VIII e IX) e attraverso successivi atti delegati.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'atto legislativo in esame risulta conforme al principio di sussidiarietà, come definito dall'articolo 5 del TUE. Infatti, l'istituzione di una procedura comune per l'elaborazione, il controllo e la diffusione dei dati pertinenti per la PSM, nonché il miglioramento della qualità dei dati statistici di base non possono essere realizzati in misura adeguata dagli Stati membri e sono, al contrario, meglio conseguiti a livello di Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità si ricollega strettamente al principio di sussidiarietà essendo anch'esso rivolto all'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione europea. In virtù di tale principio, l'azione delle istituzioni appartenenti all'Unione deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati.

Le finalità della proposta trovano la loro premessa giuridica nelle previsioni del Regolamento (UE) n. 1176/2011 relativo all'istituzione di un quadro efficace per l'individuazione degli squilibri macroeconomici e la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici



Istituto Nazionale di Statistica

eccessivi.

Tuttavia, sussistono delle perplessità circa il principio di proporzionalità in relazione al potere di rettifica di cui all'art. 8, paragrafo 4 attribuito alla Commissione e al sistema sanzionatorio di cui agli articoli 9, 10 e 11.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

In merito alla valutazione delle finalità generali dell'atto legislativo, l'elaborazione di una procedura di controllo che garantisca l'elevata qualità dei dati pertinenti per la PSM costituisce, in linea di principio, uno strumento essenziale per conseguire la sorveglianza macroeconomica prevista dal "Six pack". Sotto tale aspetto, tenuto conto dell'importanza di garantire l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici nella zona euro e dell'UE, l'iniziativa legislativa promossa dalla Commissione si iscrive tra le iniziative legislative prioritarie. Si ricorda che il Consiglio ECOFIN, in occasione delle riunioni dell'8 novembre 2011 e del 13 novembre 2012, ha sottolineato espressamente la necessità di disporre di statistiche tempestive della più alta qualità da includere nel quadro di controllo al fine di poter garantire la credibilità e l'efficienza della PSM. In questo contesto, la proposta di regolamento risponde all'esigenza di disciplinare le procedure per il controllo della qualità dei dati e degli indicatori pertinenti per la PSM, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1176/2011.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta di regolamento è conforme all'interesse dell'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione, nella misura in cui si iscrive tra le iniziative intese a conseguire la sorveglianza macroeconomica prevista dal "Six pack" e a contribuire al miglioramento della *governance* economica dell'Unione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Dopo la riunione del Comitato del Sistema Statistico europeo (15-16 maggio 2013), la Commissione, come preannunciato, ha proceduto ad adottare la proposta il 7 giugno u.s e, quindi, a trasmetterla lo stesso giorno al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale proposta è dunque entrata nel consueto iter previsto per l'adozione di un atto legislativo secondo la procedura legislativa ordinaria (procedura di codecisione), la quale vede impegnati sullo stesso piano decisionale i due colegislatori (art. 294 TFUE).

Un rilevante aspetto da evidenziare è legato alla produzione degli indicatori pertinenti la PSM. A livello nazionale, sono coinvolti nella produzione di dati rilevanti ai fini della PSM sia l'Istituto nazionale di statistica, sia la Banca Centrale. Più in generale, ai fini dell'effettiva attuazione di quanto previsto dalla proposta di regolamento, risulta determinante considerare che alcuni degli indicatori si basano su statistiche per le quali il Sistema statistico europeo condivide la responsabilità con il Sistema delle banche centrali e che, entrambi i sistemi già garantiscono la qualità delle statistiche di carattere macroeconomico e finanziario utilizzate ai fini della PSM. Perché il regolamento abbia effettivamente la capacità di gestire meccanismi di controllo e documentazione della qualità occorrerà un forte coordinamento tra i due sistemi, che il regolamento non esplicita a sufficienza e non disegna in maniera operativa.

Un elemento di criticità risiede nell'assenza di un elenco operativo degli indicatori che costituiscono il riferimento della PSM: Tale procedura si basa infatti sull'esame di una batteria



Istituto Nazionale di Statistica

di indicatori (al momento 11) , che sono definiti all'interno del processo di monitoraggio gestito dalla CE. I dati a cui si dovrebbero applicare i criteri di qualità definiti dal regolamento sono le statistiche di base necessarie per calcolare tali indicatori, i quali in alcuni casi derivano dalla combinazione di diverse variabili e aggregati. Ad esempio, vi sono alcuni indicatori espressi in percentuale del PIL e ciò implica che lo stesso Pil deve essere considerato tra le statistiche sottoposte a controllo. Oppure vi sono indicatori, quali il costo unitario del lavoro, che derivano da calcoli relativamente complessi che coinvolgono più variabili, in alcuni casi derivanti da fonti diverse. Se si tiene, poi conto del fatto che l'elenco degli indicatori di riferimento è discusso e sottoposto a revisione annualmente, emerge con chiarezza la necessità di fissare con precisione quale sia in ciascun momento la lista ufficiale delle statistiche interessate dal regolamento. E' anche da considerare che la mancanza di una lista di riferimento può contribuire al rischio di duplicazioni delle richieste di meccanismi di *reporting* e controllo della qualità laddove i dati siano già disciplinati da regolamenti europei settoriali che possono a loro volta includere le regole per la redazione dei rapporti sulla qualità, nel rispetto dei principi previsti dall'art 2 del Regolamento (CE) n.223/2009.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Sotto il profilo della copertura finanziaria, nella relazione che accompagna la proposta di regolamento, si evidenzia un impatto sulle risorse necessarie per assicurare che i dati pertinenti per la PSM rispettino i requisiti richiesti sotto il profilo della qualità. Si sottolinea, inoltre, che la Commissione dovrà essere assistita da esperti nell'ambito delle missioni PSM previste dall'art 7, il cui costo sarà ripartito con gli Stati membri.

Si ritiene che una parte degli oneri potranno derivare dalla necessità di estendere o rafforzare rilevazioni già utilizzate per la produzione dei dati rilevanti, che potrebbero mostrare qualche limite una volta sottoposte a criteri di qualità particolarmente stringenti; l'onere di tali azioni ricadrebbe sugli Stati membri. Ulteriori oneri potranno derivare dal maggiore impegno, in termini di coordinamento e collaborazione richiesti per la produzione delle statistiche europee ed, in particolare, di dati pertinenti per la PSM, tenendo altresì conto che gli attori coinvolti appartengono a due sistemi diversi, il Sistema Statistico Europeo e il Sistema delle Banche Centrali.

Di conseguenza, da un lato l'Istat dovrebbe assumersi un nuovo impegno in termini di risorse umane e finanziarie da utilizzare per l'analisi e la reportistica sulla qualità; dall'altro, il sistema di coordinamento tra l'Istituto e la Banca d'Italia risulterebbe più complesso e oneroso, tenendo conto che le due principali amministrazioni coinvolte appartengono a due sistemi diversi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Un primo aspetto che pone delicati problemi interpretativi attiene alla possibilità, da parte della Commissione (Eurostat), di modificare i dati trasmessi dagli stati membri, operando una rettifica qualora dimostri che i dati trasmessi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 3, par. 2. Tale previsione, infatti, non prevedendo il necessario contraddittorio con l'ente che ha fornito i dati, potrebbe porsi in contrasto con l'ordinamento nazionale.

Un ulteriore rischio, conseguente alla mancanza di una chiara elencazione dei dati rilevanti per la PSM e degli indicatori richiesti e quindi ad una indeterminatezza della fattispecie, è rappresentato dalla potenziale estensione di un sistema sanzionatorio, che si avvale del concetto di errata rappresentazione dei dati, anche alle statistiche settoriali da cui possono



Istituto Nazionale di Statistica

provenire i dati rilevanti ai fini della PSM. L'atto legislativo in esame costituirebbe, dunque, un'ulteriore caso di normativa settoriale che preveda un meccanismo sanzionatorio delle manipolazioni delle statistiche, sinora introdotto solo per i dati di finanza pubblica dal Regolamento (UE) 1173/2011, facente parte del Six Pack, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di regolamento non incide in maniera diretta sulle competenze regionali e sul sistema delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si ritiene vi siano effetti diretti sull'organizzazione della pubblica amministrazione derivanti dalla proposta di regolamento, fermo restando quanto indicato al punto 1 a proposito dell'accresciuta necessità di interazione tra le due amministrazioni nazionali interessate.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta di regolamento non incide in modo diretto sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

In quanto contribuisce alla produzione dei dati rilevanti ai fini della PSM, la Banca d'Italia risulta interessata dal regolamento in esame che, come in precedenza sottolineato, implica una stretta collaborazione tra Sistema statistico europeo e sistema delle Banche centrali.